

TRGA Trentino Alto Adige, Sez. di Bolzano, Sent. n. 165 del 30 aprile 2009, Pres. Falk Ebner, Rel. Rossi Dordi. D.O. – Ministero dell'interno, Questura di Bolzano.

Sul ricorso iscritto al n. 138 del registro ricorsi 2007 presentato da D. O., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Osler, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Viale Duca d'Aosta n. 64, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente -

contro

MINISTERO dell'INTERNO - QUESTURA di BOLZANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliato, - resistente -

per l'annullamento

del decreto di rigetto dell'istanza del rinnovo del permesso di soggiorno emessa dal Questore della Provincia di Bolzano in data 8.3.2007, prot. n. 7/2007.

Visto il ricorso notificato il 14.5.2007 e depositato in segreteria il 24.5.2007 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano dd. 25.5.2007;

Vista l'ordinanza n. 96 dd. 5.6.2007 di questo Tribunale con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;

Vista la memoria prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Designata relatrice per la pubblica udienza del 15.4.2009 il consigliere Marina Rossi Dordi ed ivi sentito l'avv. A. Osler per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto n. 7 di data 8 marzo 2007, con il quale il Questore della provincia di Bolzano ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 18.1.2007 dal cittadino albanese D. O..

A sostegno del ricorso viene dedotto il seguente motivo di gravame:

Violazione e falsa applicazione di legge.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, producendo documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato, previa reiezione dell'istanza cautelare.

Con ordinanza n. 96/2007, assunta nella camera di consiglio del 5 giugno 2007, questo Tribunale rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, presentata dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

Innanzitutto, in punto di fatto, va rilevato come dalla documentazione agli atti risulta che il cittadino albanese è stato condannato, con sentenza del GIP del Tribunale di Ravenna, in esito a patteggiamento, ad anni uno e mesi otto di reclusione, con concessione della sospensione condizionale della pena, per reati di violazione delle disposizioni sul controllo delle armi ex L. 895/1967, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e porto abusivo d'arma. Tale condanna costituisce il presupposto dell'impugnato diniego, con riferimento all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/1998, che richiama l'art. 4 comma 3 della stessa norma, come modificato dalla legge 189/2002.

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione della normativa di cui al D.Lgs. 286/1998, come modificato ed integrato dalla

legge 30.7.2002 n. 189, per più ordini di motivi: a) la previsione del non aver subito condanne per i reati di cui all'art. 4 comma 3 del suddetto testo unico si riferirebbe all'ingresso nel nostro Stato, ma non alla successiva permanenza per la quale, in ordine alle conseguenze di una sentenza di condanna, il cittadino extracomunitario dovrebbe essere posto sullo stesso piano del cittadino italiano; b) la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non può essere equiparata ad una condanna emessa a seguito dell'espletamento del rito processuale ordinario e c) nel caso di sospensione condizionale della pena gli effetti della condanna penale rimarrebbero in qualche misura "congelati" dal beneficio concesso, non potendo avere effetti limitativi dei diritti del condannato, come invece è avvenuto nel caso di specie con il provvedimento impugnato.

L'articolata doglianza non è condivisibile.

Ad a). L'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 4 comma 1 lett. b) della legge 30.7.2002 n. 189, stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero: "...che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".

A sua volta l'art. 5 comma 5 dello stesso decreto legislativo prevede che: "*Il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili*".

Un tanto premesso, risultando a carico del ricorrente una condanna per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 c.p.p., inflitta con pena patteggiata in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 30.7.2002 n. 189, il provvedimento di diniego appare vincolato, come ritenuto ormai in modo pressoché univoco dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. questo Tribunale 13.2.2007, n. 56 e 23.11.2007, n. 344; CdS Sez. VI 17.5.2006, n. 2866 e 21.4.2008, n. 1803; TAR Lombardia – Milano 16.1.2009, n. 128 e 143).

La condanna per i reati suindicati è ostativa non solo alla concessione del permesso di soggiorno iniziale, ma anche al suo rinnovo, costituendo per previsione legislativa una presunzione di pericolosità, che non abbisogna di ulteriori specifiche disamine su altri elementi.

Il ricorrente richiama un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del TAR Lombardia relativa all'automatismo legislativo del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 del D.Lgs. 286/98.

Osserva il Collegio che la Corte Costituzionale, con sentenza 7 maggio 2008, n. 148, ha ritenuto non fondata l'eccezione di incostituzionalità di tale previsione normativa, con riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, argomentando, tra l'altro "*la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione e tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli*" e poi "*..neppure può essere considerata manifestamente irragionevole la scelta legislativa di non aver dato rilievo alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione*

della pena, a differenza di quanto avviene per l'espulsione dal territorio nazionale come misura di sicurezza".

Ad b). La sentenza di applicazione della pena su richiesta, salve diverse disposizioni di legge, "è equiparata a una pronuncia di condanna" (art. 445, co. 1, c.p.p.) e, come già ritenuto dalla Corte costituzionale (vedi ordinanza n. 4566 del 2007), per le fattispecie verificatesi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, non assume rilevanza la circostanza che la condanna sia intervenuta in sede di patteggiamento, poiché "nell'opzione del rito alternativo l'imputato è posto *ex ante* nella piena condizione di conoscere tutte le conseguenze scaturenti dalla scelta processuale operata".

Ad c). Anche per quanto attiene all'ottenuto beneficio della sospensione condizionale della pena, l'argomentazione difensiva non può trovare ingresso. Infatti la preclusione al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno, di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 286/98, come modificato, non rappresenta una sanzione accessoria alla condanna o una misura di prevenzione, a cui possa applicarsi l'art. 166 c.p., bensì un effetto di natura amministrativa che il legislatore ha deciso di far direttamente discendere dal fatto storico consistente nella condanna riportata per taluni specifici reati, che, come dianzi già esposto, vengono considerati quali indici di pericolosità sociale.

Il Collegio condivide l'argomentazione esposta dal Consiglio di Stato, per cui "*la disomogeneità dei parametri normativi di riferimento e dei sottesi criteri di giudizio impedisce la traslazione del giudizio posto a fondamento della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai fini del rilascio del permesso di soggiorno*" (vedi: CdS, sez. VI, 26.5.2006, n. 3146).

Le considerazioni sin qui svolte depongono anche per l'insussistenza dell'ulteriore profilo di incostituzionalità adombrato dal ricorrente, per il trattamento deteriore riservato in sede amministrativa all'imputato, malgrado la previsione di beneficio di cui all'art. 445, comma 1 c.p.p.

In conclusione il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

La peculiarità della materia depone per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 15.4.2009.